

# Spesa per investimenti pubblici: analisi per la programmazione

*Dott.ssa Paola Mariani*

# *La spesa di investimento diretta*

## ***LA SPESA PER TRASFERIMENTI***

**I trasferimenti in conto capitale e i contributi agli investimenti sono contabilizzati (principio 5.2, lettera c):**

- con le stesse modalità previste per i trasferimenti correnti
- **i trasferimenti in conto capitale non costituiscono spese di investimento** e, pertanto, non possono essere finanziati attraverso l'assunzione di debiti e dismissioni patrimoniali

# ***LA SPESA PER TRASFERIMENTI***

**I trasferimenti correnti sono contabilizzati** (principio 5.2, lettera c):

- con imputazione all'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo;
- se l'atto amministrativo prevede espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza;
- i contributi in conto interessi o i contributi correnti di carattere pluriennale ricorrente sono imputati agli esercizi finanziari in cui vengono a scadenza le singole obbligazioni, individuati sulla base del piano di ammortamento del prestito. Per gli esercizi ancora non gestiti **si predispone l'impegno automatico, sempre sulla base del piano di ammortamento.**

# *GLI INVESTIMENTI*

**Gli investimenti sono impegnati nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. potenziata: la registrazione contabile è effettuata nell'esercizio in cui nasce l'obbligazione giuridica perfezionata, con imputazione alle scritture dell'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile:**

- per gli investimenti che comportano impegni pluriennali, gli esercizi di imputazione sono individuati in base al cronoprogramma di spesa che, per tali spese, deve sempre essere richiesto, ed aggiornato in caso di modifiche nei tempi di realizzazione dell'opera;
- in occasione del riaccertamento ordinario dei residui è necessario verificare l'imputazione degli impegni all'esercizio sulla base dei SAL pervenuti. Gli impegni non esigibili **devono** essere cancellati e reimputati agli esercizi sulla base del cronoprogramma aggiornato.

# ***INVESTIMENTO GIA' REALIZZATO***

**L'acquisizione di un investimento già realizzato, con pagamento frazionato negli esercizi successivi, è considerato investimento finanziato da debito.**

## **A tal fine:**

- si registra la spesa di investimento imputandola interamente all'esercizio in cui il bene entra nel patrimonio dell'ente
- si accerta l'entrata per accensioni di prestiti nei confronti del soggetto a favore del quale è previsto il pagamento frazionato, imputata allo stesso esercizio della spesa di investimento, provvedendo alla necessaria regolarizzazione contabile
- come per tutte le operazioni di finanziamento, si impegna la spesa per il rimborso del prestito, con imputazione agli esercizi secondo le scadenze previste contrattualmente

*MIGLIORIE SU BENI DI TERZI  
DI CUI L'ENTE **SI** AVVALE*

**Prima di effettuare migliorie su beni di terzi è necessario verificare l'esistenza di un titolo giuridico che legittimi l'intervento (locazione, concessione,...) e la convenienza dell'ente ad effettuare la spesa**

***MIGLIORIE SU BENI DI TERZI  
DI CUI L'ENTE **SI** AVVALE***

**Sono considerati «beni di cui un ente si avvale» anche quelli oggetto di concessione amministrativa e i beni demaniali la cui gestione è trasferita ad un ente dalla legge**

## ***MIGLIORIE SU BENI DI TERZI DI CUI L'ENTE **SI** AVVALE***

**Nel caso in cui l'ente utilizzi un bene di terzi e sia chiamato a realizzare delle migliorie la spesa è iscritta al titolo II tra le immobilizzazioni materiali e ammortizzata nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate e quello di durata residua ad esempio del contratto di locazione**

**Nel caso la spesa abbia una sua autonomia dovrà essere utilizzata la specifica voce del piano dei conti relativa al bene specifico ed applicata la percentuale di ammortamento relativo (ad es. impianti, attrezzature, ...)**

# ***MIGLIORIE SU BENI DI TERZI DI CUI L'ENTE **SI** AVVALE***

**L'utilizzo deve essere inteso come godimento del bene da parte dell'ente per finalità pubbliche**

**Il godimento sussiste anche quando l'ente utilizza un bene di terzi indirettamente come nel caso di affidamento di un immobile in gestione o in sub-locazione o ancora in sub-concessione**

**Resta ferma la necessità di **acquisire preventivamente il parere dell'organo di revisione per la verifica della convenienza****

## MIGLIORIE SU BENI DI TERZI DI CUI L'ENTE **SI** AVVALE

Tale spese si concretizzano in un incremento significativo e tangibile del valore del bene e pertanto **determineranno un incremento dell'attivo patrimoniale dell'ente**

Il parere dell'organo di controllo deve essere espresso **per ogni provvedimento** che autorizza tali spese **con espresso riferimento alla durata residua dell'utilizzo del bene e dell'incidenza del costo per ogni esercizio**

## ***MIGLIORI SU BENI DI TERZI DI CUI L'ENTE **NON** SI AVVALE***

Anche nel caso in cui un ente intenda effettuare migliorie su beni di cui non si avvale **deve comunque motivare l'interesse pubblico**

In tal caso **la modalità di contabilizzazione della spesa è quella prevista per i contributi agli investimenti**

Si sottolinea che tale spesa **pur finanziata da entrate in conto capitale non si sostanzia in un incremento patrimoniale dell'ente e tutto l'onere della spesa grava sull'esercizio in cui è sostenuta**

## ***PROCESSO DI AMMORTAMENTO***

**Il costo sostenuto per acquistare o costruire immobilizzazioni, materiali ed immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in relazione alla residua possibilità di utilizzo**

**A tale scopo, il costo delle immobilizzazioni è ripartito nel tempo attraverso la determinazione di quote di ammortamento da imputarsi al CE in modo sistematico, in base ad un piano di ammortamento predefinito in funzione del valore del bene, della sua residua possibilità di utilizzazione, dei criteri di ripartizione del valore da ammortizzare e dei coefficienti individuati nel principio contabile applicato concernente la contabilità economico patrimoniale...**

# *PROCESSO DI AMMORTAMENTO*

**il principio contabile applicato suggerisce quote costanti**

**Se il bene deriva da concessioni di altre amministrazioni il costo è ammortizzato per un periodo di tempo pari a quello delle concessioni**

**Poiché il processo di ammortamento **può avere inizio solo quando il bene è disponibile ed è pronto ad essere utilizzato** nel primo anno la quota di ammortamento è commisurata al numero di mesi per i quali in quell'anno il bene è diventato disponibile**

# *PROCESSO DI AMMORTAMENTO*

**Le manutenzioni** sono capitalizzate solo nel caso di ampliamento, ammodernamento o miglioramento degli elementi strutturali del bene che si traducono in un aumento significativo e misurabile di capacità o di produttività o di sicurezza (adeguamento alle norme di legge) o di vita utile del bene

**Nel caso in cui i costi non producono i predetti effetti vanno considerati manutenzione ordinaria** e, conseguentemente, imputati al CE si pensi ad es. ai costi sostenuti per riparare guasti o rotture, per la pulizia, per la verniciatura, riparazione o sostituzione di parti deteriorate dall'uso...

# ***PROCESSO DI AMMORTAMENTO***

**Nel caso di investimenti di miglioramento su immobili di terzi di cui l'ente si avvale in locazione, tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali e ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua del bene di terzi) e quello della durata residua dell'affitto**

**Se le migliorie e le spese incrementative sono separabili dai beni di terzi di cui l'ente si vale ( possono avere una loro autonoma funzionalità), le migliorie sono iscritte tra le Immobilizzazioni materiali nella specifica categoria di appartenenza**

## *PROCESSO DI AMMORTAMENTO*

**Ricordo che le informazioni relative ai beni ammortizzabili devono essere memorizzate in un apposito libro, il cosiddetto **registro dei beni ammortizzabili****

**Per ogni singolo bene sottoposto a processo di ammortamento, in tale registro, devono essere annotate le seguenti informazioni:**

# ***PROCESSO DI AMMORTAMENTO***

- **Anno di acquisto**
- **Costo sostenuto**
- **Coefficiente di ammortamento**
- **Quota annuale di ammortamento**
- **Fondo di ammortamento come determinato al termine dell'esercizio precedente**
- **Valore residuo**
- **Eventuale dismissione del bene**

**Il fondo di ammortamento dell'esercizio**

# *Le modalità di copertura delle spese di investimento*

# ***LA COPERTURA DELLE SPESE DI INVESTIMENTO***

***La copertura finanziaria delle spese di investimento, comprese quelle che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi deve essere predisposta - fin dal momento dell'attivazione del primo impegno - con riferimento all'importo complessivo della spesa dell'investimento.***

# ***LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CORSO DI GESTIONE***

***La copertura degli investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, può essere costituita da:***

***l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un'obbligazione giuridica perfezionata o, nei casi previsti dalla legge, l'autorizzazione all'indebitamento con legge regionale;***

***il saldo corrente dell'esercizio cui è imputata la spesa, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.***

# ***LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI***

## ***IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI A QUELLO IN CORSO DI GESTIONE***

***La copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione può essere costituita da una delle seguenti modalità alternative:***

***l'accertamento di un'entrata imputata al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, a seguito di un obbligazione giuridica perfezionata o, nei casi previsti dalla legge, l'autorizzazione all'indebitamento con legge regionale;***

***da una quota del margine corrente di competenza finanziaria dell'equilibrio di parte corrente rappresentato nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, di importo non superiore ai limiti previsti dal principio contabile generale della contabilità finanziaria. Tale limite identifica la quota della previsione del margine corrente di competenza che può considerarsi consolidata, e costituire copertura agli investimenti, imputati agli esercizi futuri compresi nel bilancio di previsione.***

## ***REGIONI A STATUTO ORDINARIO***

***Per le Regioni a statuto ordinario si fa riferimento al medesimo saldo corrente risultante dal prospetto degli equilibri, al netto delle poste contabili riguardanti risorse vincolate a destinazioni specifiche e delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale***

# ***REGIONI A STATUTO SPECIALE***

***Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano il principio contabile generale ha previsto una specifica disciplina:***

***la quota del margine corrente costituita da 50 % delle previsioni riguardanti l'incremento di gettito derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, e derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate, stanziare nel bilancio di previsione e non accertate negli ultimi tre esercizi rendicontati, al netto dell'eventuale relativo FCDE. Trattandosi di previsioni di nuove e maggiori entrate, tali risorse non sono comprese nella quota consolidata del margine corrente di cui al precedente punto;***

***la quota del margine corrente costituita da riduzioni permanenti della spesa corrente, realizzate nell'esercizio in corso e risultanti da un titolo giuridico perfezionato, non compresa nella quota del margine corrente consolidata.***

***LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI  
COSTITUITA DA ENTRATE ACCERTATE***

## ***LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI COSTITUITA DA ENTRATE ACCERTATE***

**Non tutte le entrate già accertate ed imputate  
negli esercizi successivi a quello di gestione  
possono costituire idonea copertura alle spese di  
investimento impegnate in tali esercizi**

# ***LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI COSTITUITA DA ENTRATE ACCERTATE***

**Costituiscono idonea copertura finanziaria delle spese di investimento, impegnate negli esercizi successivi, le risorse accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione (accantonate nel fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa), l'avanzo di amministrazione o le entrate già accertate imputate agli esercizi successivi, la cui esigibilità è perfezionabile mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale dell'ente o di altra pubblica amministrazione.**

## *LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI COSTITUITA DA ENTRATE ACCERTATE*

In particolare, **possono** costituire copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione le entrate già accertate:

## ***LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI COSTITUITA DA ENTRATE ACCERTATE***

**imputate all'esercizio in corso di gestione**  
(entrate correnti destinate per legge agli investimenti, entrate derivanti da avanzi della situazione corrente di bilancio, entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossione di crediti, proventi da permessi di costruire e relative sanzioni)

***LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI  
COSTITUITA DA ENTRATE ACCERTATE***

**derivanti da trasferimenti da altre  
amministrazioni pubbliche anche se imputate  
negli esercizi successivi a quello di gestione**

## *LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI COSTITUITA DA ENTRATE ACCERTATE*

**derivanti dai mutui tradizionali**, i cui contratti prevedono l'erogazione delle risorse in un'unica soluzione, prima della realizzazione dell'investimento, dando luogo ad accantonamenti al fondo pluriennale vincolato di cui al punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria

## *LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI COSTITUITA DA ENTRATE ACCERTATE*

**derivanti da forme di finanziamento flessibile**  
i cui contratti consentono l'acquisizione di risorse  
in misura correlata alle necessità dell'investimento  
(da preferire rispetto al mutuo tradizionale, in  
quanto comportano minori oneri finanziari)

## ***LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI COSTITUITA DA ENTRATE ACCERTATE***

**derivanti da altre entrate accertate tra le accensioni di prestiti, i cui contratti prevedono espressamente l'esigibilità del finanziamento secondo i tempi di realizzazione delle spese di investimento (ad esempio i prestiti obbligazionari a somministrazione periodica)**

# ***LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI COSTITUITA DA ENTRATE ACCERTATE***

***l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato, a seguito dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, a condizione che siano rispettate le seguenti priorità:***

- **per finanziamento di eventuali debiti fuori bilancio;**
- **al riequilibrio della gestione corrente;**
- **per accantonamenti per passività potenziali (ad es. al fondo crediti di dubbia esigibilità);**
- **al finanziamento di spese di investimento e/o estinzione anticipata di prestiti.**

## ***LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI COSTITUITA DA ENTRATE ACCERTATE***

**Non costituiscono idonee forme di copertura degli investimenti le altre entrate accertate e imputate a esercizi successivi a quello in corso di esercizio, quali i permessi da costruire, in considerazione dell'incertezza che gli accertamenti imputati a esercizi futuri possano tradursi in effettive risorse disponibili per l'ente**

# *ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA*

**L'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni concernenti investimenti finanziati da entrate accertate al titolo 4, 5 o 6 delle entrate, è resa indicando gli estremi del provvedimento di accertamento delle entrate che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio**

## *ATTESTAZIONE DI COPERTURA*

**Con riferimento agli impegni imputati agli esercizi successivi è *anche* necessario precisare se trattasi di copertura costituita da:**

## ***ATTESTAZIONE DI COPERTURA***

**entrate accertate e imputate all'esercizio in corso di gestione o agli esercizi precedenti**, accantonate nel fondo pluriennale vincolato stanziato in spesa dell'esercizio precedente quello di imputazione dell'impegno di cui costituiscono copertura

**entrate accertate esigibili nell'esercizio di imputazione dell'impegno di cui costituiscono copertura**, la cui esigibilità è perfezionabile mediante manifestazione di volontà pienamente discrezionale dell'ente o di altra pubblica amministrazione

***LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI  
COSTITUITA DALLA QUOTA CONSOLIDATA  
DEL SALDO DI PARTE CORRENTE***

# ***LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI COSTITUITA DALLA QUOTA CONSOLIDATA DEL SALDO DI PARTE CORRENTE***

La copertura degli impegni concernenti investimenti, imputati agli esercizi successivi, **può essere costituita, distintamente per ciascuno degli esercizi di imputazione degli impegni, da una quota del saldo positivo di parte corrente, risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione, se risultano rispettate le seguenti condizioni :**

***LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI  
COSTITUITA DALLA QUOTA CONSOLIDATA  
DEL SALDO DI PARTE CORRENTE***

**la quota del saldo non deve essere superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, come specificato al paragrafo 5.3.6, che consente di identificare la quota consolidata del margine corrente previsto in bilancio**

***LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI  
COSTITUITA DALLA QUOTA CONSOLIDATA  
DEL SALDO DI PARTE CORRENTE***

**la copertura riguarda solo gli impegni imputati agli esercizi considerati nel bilancio di previsione, salvo quanto previsto dal paragrafo 5.3.6, in attuazione del principio contabile generale n. 16**

# ***LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI COSTITUITA DALLA QUOTA CONSOLIDATA DEL SALDO DI PARTE CORRENTE***

**L'Ente non ha registrato un disavanzo di amministrazione in entrambi i due ultimi esercizi.** Nel caso in cui l'esercizio precedente, non sia ancora stato rendicontato, si fa riferimento alla situazione risultante dal prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto (se riferito ad esercizio ormai chiuso, il risultato di amministrazione presunto è predisposto sulla base di dati di preconsuntivo). **Fino a quando il più vecchio degli ultimi due esercizi non è stato rendicontato il margine corrente consolidato non può costituire copertura degli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi**

# *LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI COSTITUITA DALLA QUOTA CONSOLIDATA DEL SALDO DI PARTE CORRENTE*

**Ai fini della verifica del rispetto della presente condizione, si considera il risultato di amministrazione (sia rendicontato che presunto) determinato tenendo conto degli accantonamenti, dei vincoli e delle risorse destinate, mentre non rileva il disavanzo costituito esclusivamente da maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, da disavanzo tecnico e da debito autorizzato e non contratto dalle regioni**

***LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI  
COSTITUITA DALLA QUOTA CONSOLIDATA  
DEL SALDO DI PARTE CORRENTE***

**Gli investimenti finanziati** dalla quota consolidata del margine corrente previsto nel bilancio di previsione sono analiticamente elencati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione (ex articolo 11, comma 5, lettera d)

# ***ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA***

Con riferimento a tale forma di copertura, **l'attestazione di copertura finanziaria è resa dopo avere verificato, con riferimento a ciascun esercizio finanziario, che:**

gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti **investimenti finanziati dalla quota consolidata del margine corrente** previsto nel bilancio di previsione, **di cui all'apposito elenco della nota integrativa allegata al bilancio, il cui importo totale non supera il limite previsto dal principio contabile generale** della competenza finanziaria, come specificato dal principio applicato 5.3.6, **ed avere riscontrato che ciascun impegno non eccede lo stanziamento disponibile;**

## ***L'ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA***

**con riferimento alla data dell'attestazione, il margine corrente previsto nel bilancio e l'elenco degli investimenti di cui alla nota integrativa allegati al bilancio, non hanno subito modifiche a seguito delle variazioni intervenute nel corso della gestione, o in alternativa, che l'attestazione è stata resa facendo riferimento alla versione aggiornata del prospetto degli equilibri e della nota integrativa, riportati in allegato all'attestazione**

*DETERMINAZIONE DELLA QUOTA CONSOLIDATA DEL MARGINE CORRENTE PREVISTO NEL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE E ALTRE EVENTUALI FORME DI COPERTURA*

Al fine di garantire che la copertura sia credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, il principio contabile generale n. 16 prevede che, fermo restando le altre condizioni richiamate al principio applicato 5.3.5, solo una quota del saldo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione possa costituire copertura agli impegni concernenti gli investimenti correnti imputati e agli esercizi successivi

*DETERMINAZIONE DELLA QUOTA CONSOLIDATA DEL MARGINE CORRENTE PREVISTO NEL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE E ALTRE EVENTUALI FORME DI COPERTURA*

**Con riferimento agli esercizi compresi nel bilancio di previsione, costituisce copertura agli investimenti la quota del margine corrente che può considerarsi “consolidata”, di importo non superiore al minore valore tra:**

***DETERMINAZIONE DELLA QUOTA CONSOLIDATA DEL MARGINE CORRENTE PREVISTO NEL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE E ALTRE EVENTUALI FORME DI COPERTURA***

- ❖ la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, **determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni**
- ❖ la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, **determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti**

***DETERMINAZIONE DELLA QUOTA CONSOLIDATA DEL MARGINE CORRENTE PREVISTO NEL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE E ALTRE EVENTUALI FORME DI COPERTURA***

le **regioni a statuto ordinario** conteggiano le medie triennali dei saldi correnti di competenza e di cassa al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione/fondo di cassa e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura impegni/pagamenti **escludendo le poste contabili riconducibili alle risorse vincolate a destinazioni specifiche e alle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale**

***DETERMINAZIONE DELLA QUOTA CONSOLIDATA DEL MARGINE CORRENTE PREVISTO NEL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE E ALTRE EVENTUALI FORME DI COPERTURA***

**A decorrere dal primo esercizio del bilancio e per i quattro esercizi successivi, anche per quelli non compresi nel bilancio di previsione, costituisce copertura degli investimenti il 60 per cento della media degli incassi in c/competenza delle entrate derivanti dagli oneri di urbanizzazione e, nei casi previsti dalla legislazione regionale, dalle monetizzazioni di standard urbanistici al netto della relativa quota del FCDE, degli ultimi 5 esercizi rendicontati, garantendo la destinazione degli investimenti prevista dalla legge**

*DETERMINAZIONE DELLA QUOTA CONSOLIDATA DEL MARGINE CORRENTE PREVISTO NEL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE E ALTRE EVENTUALI FORME DI COPERTURA*

**Per le Autonomie speciali, il principio contabile generale n. 16 prevede:**

**con riferimento agli esercizi considerati nel bilancio di previsione successivi a quello in corso di gestione, che costituisce copertura agli investimenti la quota del saldo positivo di parte corrente risultante dal prospetto degli equilibri di importo non superiore alla media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni**

***DETERMINAZIONE DELLA QUOTA CONSOLIDATA DEL MARGINE CORRENTE PREVISTO NEL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE E ALTRE EVENTUALI FORME DI COPERTURA***

**con riferimento agli esercizi non compresi nel bilancio di previsione, non oltre il limite di 10 esercizi a decorrere da quello di imputazione del primo impegno, che costituisce copertura agli investimenti la quota del saldo corrente di competenza di importo non superiore al minore valore tra:**

*DETERMINAZIONE DELLA QUOTA CONSOLIDATA DEL MARGINE CORRENTE PREVISTO NEL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE E ALTRE EVENTUALI FORME DI COPERTURA*

**la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e dell'accertamento di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni**

*DETERMINAZIONE DELLA QUOTA CONSOLIDATA DEL MARGINE CORRENTE PREVISTO NEL PROSPETTO DEGLI EQUILIBRI ALLEGATO AL BILANCIO DI PREVISIONE E ALTRE EVENTUALI FORME DI COPERTURA*

**la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo del fondo di cassa e degli incassi di entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a pagamenti.**

**Le modalità di quantificazione di tali saldi sono illustrati nella sezione della nota integrativa riguardante la spesa per investimenti**

***LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI DERIVANTE DA  
NUOVE O MAGGIORI ALIQUOTE FISCALI***

# ***LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI DERIVANTE DA NUOVE O MAGGIORI ALIQUOTE FISCALI***

**Le maggiori entrate correnti derivanti dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali a carattere permanente, o derivanti dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni possono essere destinate ad incrementare la previsione del margine corrente destinato agli investimenti, allegato al bilancio di previsione**

# *LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI DERIVANTE DA NUOVE O MAGGIORI ALIQUOTE FISCALI*

**Il 50% di tale incremento, al netto dell'eventuale relativo fondo crediti di dubbia esigibilità, può costituire copertura di impegni riguardanti spese di investimento imputate agli esercizi considerati nel bilancio successivi a quello in corso di gestione, a condizione che gli accertamenti riguardanti tali entrate non siano già stati effettuati in uno degli ultimi tre esercizi rendicontati**

# *LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI DERIVANTE DA NUOVE O MAGGIORI ALIQUOTE FISCALI*

**Gli investimenti finanziabili dal 50% della quota del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali, sono dettagliatamente individuati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione (articolo 11, comma 5, lettera d)**

# *LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI DERIVANTE DA NUOVE O MAGGIORI ALIQUOTE FISCALI*

**Nel caso di nuove o maggiori aliquote fiscali a carattere non permanente, la copertura è limitata agli esercizi cui l'incremento di aliquota si riferisce, compresi nel bilancio di previsione**

# *L'ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA*

**Con riferimento a tale forma di copertura, l'attestazione di copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo a impegni per spese di investimento è resa dando atto di avere verificato che:**

## *L'ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA*

- per ciascun esercizio, gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziabili con il 50% della quota del margine corrente derivante dalla maggiorazione delle aliquote fiscali, di cui all'elenco della nota integrativa allegata al bilancio, ed avere riscontrato che, per tutti gli esercizi considerati nel bilancio, ciascun impegno non eccede lo stanziamento disponibile

## *L'ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA*

- **la quantificazione degli stanziamenti** riguardanti l'incremento di gettito fiscale derivante dall'applicazione delle nuove o maggiori aliquote è stata elaborata nel rispetto del principio della prudenza

## *L'ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA*

- **le maggiori entrate non sono già state oggetto di registrazione contabile nei tre esercizi rendicontati, cui si è fatto riferimento per la determinazione del limite di cui al principio 5.3.5 e 5.3.6**

## *L'ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA*

➤ **con riferimento alla data dell'attestazione**, il margine corrente previsto nel bilancio e l'elenco degli investimenti di cui alla nota integrativa allegati al bilancio, **non hanno subito modifiche** a seguito delle variazioni intervenute nel corso della gestione, **o in alternativa, che l'attestazione è stata resa facendo riferimento alla versione aggiornata del prospetto degli equilibri e della nota integrativa, riportati in allegato all'attestazione**

# ***LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI DERIVANTE DA NUOVE O MAGGIORI ALIQUOTE FISCALI***

**La restante quota del 50% dell'incremento del margine corrente può costituire copertura a impegni riguardanti spese di investimento secondo le modalità previste al punto 5.3.9.**

# *LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI DERIVANTE DA RIDUZIONI PERMANENTI DI SPESE CORRENTI*

**Le riduzioni permanenti di spese correnti possono essere destinate ad incrementare il margine corrente destinato agli investimenti. In tali casi, l'intero incremento del margine corrente può costituire copertura di impegni riguardanti spese di investimenti imputati agli esercizi considerati nel bilancio, successivi a quello in corso di gestione, a condizione che la riduzione della spesa corrente sia già realizzata, risulti da un titolo giuridico perfezionato e non risulti da uno degli ultimi tre esercizi rendicontati**

# *LA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI DERIVANTE DA RIDUZIONI PERMANENTI DI SPESE CORRENTI*

**Gli investimenti finanziati da tale quota del margine corrente sono dettagliatamente individuati nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione (articolo 11, comma 5, lettera d)**

## *L'ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA*

**L'attestazione di regolarità finanziaria degli impegni riguardanti tali spese è resa dopo avere verificato, con riferimento a tutti gli esercizi finanziari cui la spesa si riferisce, che gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziabili con la quota del margine corrente formatasi a seguito di riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato**

# *L'ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA*

Con riferimento a tale forma di copertura, **l'attestazione di copertura finanziaria** dei provvedimenti che danno luogo a impegni per spese di investimento **è resa dando atto di avere accertato che:**

## *L'ATTESTAZIONE DI COPERTRA FINANZIARIA*

**gli impegni sono imputati a stanziamenti riguardanti investimenti finanziabili dalla quota del margine corrente derivante dalla riduzione permanente delle spese correnti, di cui all'apposito elenco della nota integrativa allegata al bilancio, ed avere riscontrato che, per tutti gli esercizi considerati nel bilancio, ciascun impegno non eccede lo stanziamento disponibile**

## *L'ATTESTAZIONE DI COPERTRA FINANZIARIA*

la riduzione permanente delle spese correnti si è già realizzata, risulti da un titolo giuridico perfezionato e non sia già stata oggetto di registrazione contabile nei tre esercizi rendicontati, cui si è fatto riferimento per la determinazione del limite di cui al principio 5.3.5 e 5.3.6

## *L'ATTESTAZIONE DI COPERTRA FINANZIARIA*

con riferimento alla data dell'attestazione, il margine corrente previsto nel bilancio e l'elenco degli investimenti di cui alla nota integrativa allegati al bilancio, non hanno subito modifiche a seguito delle variazioni intervenute nel corso della gestione, o, in alternativa, che l'attestazione è stata resa facendo riferimento alla versione aggiornata del prospetto degli equilibri e della nota integrativa, riportati in allegato all'attestazione

## *LE VARIAZIONI DI BILANCIO*

**Le variazioni di bilancio che determinano variazioni del margine corrente possono disporre l'aggiornamento:**

- a) del prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione;
- b) della sezione della nota integrativa al bilancio che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente

## *DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE*

**Se nel corso dell'esercizio è approvato il rendiconto relativo all'esercizio precedente dal quale risulta un disavanzo di amministrazione, e l'ente risulta in disavanzo per il secondo esercizio consecutivo, si provvede, contestualmente alle deliberazioni di variazione di bilancio riguardanti il ripiano, alla riduzione degli stanziamenti, sia per l'esercizio in corso, che per gli esercizi successivi, concernenti gli investimenti finanziati dalla previsione di margine positivo di parte corrente, fermo restando gli impegni già assunti sulla base di obbligazioni giuridicamente perfezionate**

## ***VERIFICA DELLE COPERTURE***

**Almeno in sede di provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio e di assestamento generale l'ente verifica in analisi l'andamento delle coperture finanziarie di cui al punto 5.3.3 al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste**

# *Ringrazio per l'attenzione*

*dott.ssa Paola Mariani*